

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 812 e 86-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE ZUGNO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva
e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli
oli di semi e sulla margarina (n. 812)

presentato dal **Ministro delle Finanze**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1973

Abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva (n. 86)

d'iniziativa dei senatori **SCHIETROMA, BUZIO, CIRIELLI, GIULIANO e PERITORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1972

Comunicata alla Presidenza il 16 luglio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — In via preliminare, il vostro relatore fa presente che concentrerà la sua attenzione sul testo del disegno di legge n. 812, nel quale, conformemente al mandato ricevuto dalla Commissione finanze e tesoro, propone di assorbire il disegno di legge n. 86.

Il provvedimento di soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e di riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina presentato dal Governo — è opportuno sottolinearlo — fin dal 29 gennaio 1973 si inserisce bene tra l'altro nella lotta contro l'aumento del costo della vita. Si sa infatti che proprio nel settore dei generi alimentari i prezzi hanno subito — specie negli ultimi mesi — gravi aumenti che hanno finito per incidere tanto più gravemente sul bilancio delle famiglie italiane dal momento che nel 1972 le spese per generi alimentari hanno toccato la somma di lire 18.267 miliardi e che dal 1968 al 1972 le sole spese per alimentazione (escluse le bevande e i tabacchi) sono aumentate di ben seimila miliardi.

In particolare, per sottolineare l'importanza anche solo congiunturale del provvedimento, credo opportuno ricordare che nello stesso periodo, di fronte ad un aumento di spesa del 18 per cento nel settore dei latticini e delle uova e del 25 per cento delle carni, si è avuto un aumento del 27 per cento nel settore degli oli e dei grassi.

In tale contesto assumono determinante rilievo alcuni fatti:

- 1) le particolari condizioni del mercato internazionale dell'olio di oliva;
- 2) la scarsa produzione dell'ultima campagna olearia;
- 3) gli aumenti dei prezzi all'ingrosso anche in conseguenza delle recenti disposizioni adottate a Bruxelles che hanno portato il prezzo indicativo di mercato da 75,60 unità di conto a 79,6 unità di conto per quintale con un aumento quindi del 6 per cento.

Si aggiunga che il mondo agricolo italiano particolarmente nelle zone del Mezzogiorno e delle Isole da anni reclama l'abolizione del-

l'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e che la stessa Amministrazione dello Stato è stata finora costretta, certamente con scarissimi vantaggi, ad un impegno di controllo di circa 12.000 frantoi — oltre a 200 fabbriche per la produzione dell'olio di sansa — generalmente di modestissime dimensioni; si trarrà da ciò la conseguenza che il provvedimento non solo è atteso ma necessario ed è quindi auspicabile che non vada incontro ad ostacoli o ritardi.

Il disegno di legge, oltre alla soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva prevista finora in lire 1.400 il quintale si propone la riduzione: 1) dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi da lire 700 a lire 200 il quintale; 2) dell'imposta di fabbricazione sulla margarina da lire 3.000 a lire 1.000 il quintale.

Sul provvedimento si sono avuti i pareri delle Commissioni Bilancio e Agricoltura e della Giunta per gli Affari europei.

La Commissione Bilancio ha espresso su di esso, in data 2 marzo 1973, parere favorevole, mentre in data 10 ottobre 1972 esprimendosi sul disegno di legge 86 concernente « Abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva » aveva dato parere contrario « in quanto la materia delle imposte di fabbricazione è oggetto della delega al Governo per l'attuazione tributaria e in tale sede è prevista anche la soppressione delle imposte di fabbricazione ».

La Commissione Agricoltura in data 17 maggio 1973 ha espresso parere favorevole a condizione che il provvedimento fosse limitato alla parte concernente il trattamento fiscale per l'olio di oliva, escludendosi le norme concernenti agevolazioni fiscali per gli altri prodotti diversi dall'olio di oliva e dai prodotti della olivicoltura.

La Giunta per gli affari Europei ha espresso anch'essa parere favorevole sul disegno di legge n. 812.

La Commissione finanze e tesoro, dopo aver iniziato la discussione in sede deliberante, ha rimesso il provvedimento all'Assemblea, su richiesta del Gruppo comunista. In particolare il senatore Borsari si è dichiarato contrario alle agevolazioni pre-

viste per gli oli di semi e per la margarina mentre il senatore Bacchi si è dichiarato contrario allo sgravio fiscale concernente la margarina.

In effetti, ferma rimanendo l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio d'oliva, si prospettavano — teoricamente — tre ipotesi per l'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina: 1) mantenere l'imposta di fabbricazione vigente (come auspicato dalla Commissione agricoltura); 2) abolire l'imposta di fabbricazione (come si potrebbe anche arguire dal parere sul disegno di legge n. 86 espresso dalla Commissione bilancio nell'ottobre 1972); 3) ridurre l'imposta di fabbricazione come ha proposto il Governo.

Devo dire subito che il mantenimento dell'imposta di fabbricazione nella misura attuale avrebbe violato e violerebbe il Regolamento CEE 136/66 deliberato dal Consiglio il 22 settembre 1966 e relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Non si tratta di semplice Direttiva, ma di una legge della CEE obbligatoria per tutti i Paesi membri (è di questi giorni una significativa sentenza dell'Alta Corte contro l'Italia anche solo per ritardata attuazione dell'integrazione di prezzo per l'abbattimento di bovini da latte).

Ora attraverso un tale Regolamento (vecchio ormai di sette anni) si è voluta attuare una organizzazione comune (superando quindi i confini dei vari Stati) dei mercati del settore di tutti i grassi, dall'olio d'oliva, all'olio di semi, alla margarina, garantendo però una particolare condizione di vantaggio per l'olio d'oliva attraverso due strumenti: 1) l'integrazione del prezzo (dimostratasi di grande convenienza per i produttori); 2) l'istituto del prezzo di intervento (cioè dei meccanismi stabilizzatori applicati negli Stati membri produttori).

Sono questi gli strumenti stabili e sicuri attraverso i quali si è difeso e migliorato in questi anni — anche relativamente come dimostrerò di seguito — il prezzo dell'olio di oliva. E non sono strumenti statici ma che si adeguano al principio di

« garantire ai produttori della Comunità una equa remunerazione » all'uopo disponendo all'articolo 4 che « ogni anno anteriormente al 1° ottobre, il Consiglio fissa per l'olio d'oliva un prezzo indicativo alla produzione, un prezzo di mercato, un prezzo di intervento ed un prezzo di entrata unici per la Comunità » e all'articolo 10 « quando il prezzo indicativo alla produzione (fissato ad un livello equo per i produttori al fine di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità) è superiore al prezzo indicativo di mercato d'inizio campagna, viene accordata un'integrazione pari alla differenza esistente tra questi due prezzi ai produttori di olio d'oliva prodotto nella Comunità... ».

Ai fini quindi della concorrenza tra l'olio d'oliva da una parte e gli oli di semi e di margarina dall'altra una saggia manovra (nella stessa convenienza della Comunità che non vuole ridurre la produzione di olio di oliva mantenendo perciò prezzi convenienti alla produzione) degli strumenti concordati e deliberati nel Regolamento suindicato può e deve evitare qualunque alterazione in dipendenza di maggiori o minori costi degli oli di semi e della margarina o della relativa imposta di fabbricazione.

Circa la concorrenza all'olio di oliva che si teme possa essere arrecata dalla proposta riduzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina, è interessante un esame dell'andamento dei costi, anche solo in quest'ultimo anno, per avvertire come di fronte ad aumenti del 35-40 per cento per l'olio d'oliva si abbiano aumenti del 90-100 per cento per l'olio di cocco e di palma, del 70-80 per cento per l'olio di semi, di colza e di vinacciolo, mentre si ha un aumento dell'11 per cento dell'olio di soia, del 18 per cento dell'olio di arachide, del 25 per cento dell'olio di girasoli e del 35 per cento dell'olio di mais.

Come si vede — senza ritocchi all'imposta di fabbricazione — penserebbero i diversi aumenti di costo a creare veri e propri terremoti — specie in questi tempi di prezzi notevolmente erratici — nel mercato dell'olio d'oliva se quest'ultimo non fosse garantito dal Regolamento Comunitario.

Per questo l'abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio d'oliva avrebbe dovuto comportare anche l'abolizione (senza pratiche conseguenze per il mercato relativo) dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina.

Il Governo ha ritenuto — per diverse ragioni — di mantenere una imposta opportunamente ridotta. Mantenendo un'imposta ridotta si può infatti:

1) assicurare la corresponsione — a norma del Regolamento CEE — dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

2) avere uno strumento di controllo indiretto sulla genuinità dell'olio di oliva.

Resta ora da vedere se ha fondamento il timore della Commissione Agricoltura e dell'opposizione comunista e cioè che la riduzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina possa aumentare la spinta concorrenziale di detti prodotti nei confronti dell'olio d'oliva. Quanto detto sopra per i diversi andamenti dei costi dovrebbe dissipare, in linea di principio, tale timore. Ma è forse opportuno esaminare alcuni fatti.

Il mercato dei grassi vegetali in Italia è caratterizzato dalla presenza di:

- olio di oliva, nelle sue diverse qualità;
- olio di semi, nelle sue diverse qualità;
- margarina destinata al consumo diretto.

Nel 1972, il consumo di olio di oliva è stato di circa 550/600.000 tonnellate, quello d'oli di semi di 480.000 tonnellate circa e quello di margarina di 20.000 tonnellate circa.

I prezzi dell'olio di oliva sul libero mercato si aggirano sulle 800 lire al Kg., in media, all'ingrosso e quelli degli oli da semi oscillano da 220 lire al Kg. per gli oli di semi di colza o di soia e di vinacciolo a 250/260 lire per gli oli di girasole e di granturco e a 345 lire per l'olio di arachide.

Come si vede lo scarto di prezzo è tale per cui non è determinante nella scelta del consumatore la maggiore o minore imposta di fabbricazione.

Del resto proprio nelle premesse al più volte citato Regolamento CEE ed a giustificazione della preferenza accordata all'olio di oliva si dice « che per importanti categorie di consumatori l'olio di oliva costituisce la fonte più importante dei grassi ». Quindi come non erano ieri le poche lire per Kg. di imposta di fabbricazione a determinare le scelte di consumo, non saranno, se vogliamo essere obiettivi, domani le 5 lire in meno per Kg. di riduzione dell'imposta sugli oli di semi ad alterare i rapporti concorrenziali.

Si aggiunga che anzi proprio per effetto di questo provvedimento le condizioni di concorrenza miglioreranno a favore dell'olio d'oliva perchè contro la riduzione di lire 14 per l'olio d'oliva si ha solo una riduzione di lire 5 per Kg. per l'olio di semi.

Passando in rapido esame il testo del disegno di legge n. 812, va detto che la Commissione ha ritenuto opportuno apportare emendamenti agli articoli 3, 4 e 6.

Art. 3. — Ricalcando la dizione dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1960 n. 623 concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare, l'articolo in esame conferma l'esonero dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine per « la margarina destinata esclusivamente a stabilimenti industriali o artigiani per la preparazione di prodotti alimentari ». Al riguardo onde evitare i dubbi già sorti in sede di interpretazione della norma di cui al citato articolo 1 della legge numero 623 ed al fine di equiparare il trattamento previsto per i vari impieghi cui può essere destinata la margarina diversa da quella per il consumo diretto, si prospetta l'opportunità di chiarire che l'esenzione stessa si applica a tutta la margarina destinata alla fabbricazione di prodotti alimentari presso stabilimenti industriali, laboratori artigiani, pasticcerie, ristoranti ed alberghi. Di conseguenza l'articolo 3 del disegno di legge è stato modificato come segue:

« L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina per il consumo diretto sono stabilite

nella misura di lire 1.000 per quintale di prodotto.

Non è soggetta al pagamento dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine di cui al comma precedente la margarina destinata alla fabbricazione di prodotti alimentari presso stabilimenti industriali, laboratori artigiani, pasticcerie, ristoranti e alberghi ».

Art. 4. — L'attuale formulazione del primo comma dell'articolo in questione, rimette, tra l'altro, alla competenza del Ministro delle finanze l'emanazione delle disposizioni relative alle caratteristiche degli oli di semi e della margarina. Considerato, peraltro, che l'emanazione di norme in tale specifico campo rientra istituzionalmente nella competenza di altri Dicasteri e che, d'altronde, scopo della norma è esclusivamente quello di consentire una modifica delle vigenti disposizioni relative all'aggiunta di elementi rivelatori, si prospetta l'opportunità di precisare l'ambito di applicazione della delega attribuita al Ministero delle finanze e, di conseguenza, di escludere dall'abrogazione il paragrafo 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953 n. 495 che stabilisce le caratteristiche degli oli di semi, nonché tutti gli articoli, escluso il primo, della legge 16 giugno 1960 n. 623 che contengono norme sulle caratteristiche ed i requisiti di detta margarina.

In relazione alla attribuzione al Ministero delle finanze della competenza a dettare norme per l'aggiunta di rivelatori agli oli di semi ed alla margarina si prevede l'abrogazione del quarto comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929 n. 2316 convertito nella legge 12 maggio 1930 n. 776 concernente disposizioni per la produzione ed il commercio degli oli commestibili, il quale prescrive in particolare, l'obbligo della sesamatura per gli oli di semi e le relative modalità.

In relazione a quanto precede l'articolo 4, fermo rimanendo l'ultimo comma, è stato modificato come segue:

« Le prescrizioni connesse all'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli

di semi e sulla margarina, alle modalità di accertamento e liquidazione del tributo, alla aggiunta di rivelatori agli oli di semi ed alla margarina nonché ai vincoli sul deposito e sulla circolazione degli oli di semi e della margarina sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale sono abrogati:

il quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto legge 30 dicembre 1929, n. 2316, convertito nella legge 12 maggio 1930, numero 776, concernente disposizioni per la produzione ed il commercio degli oli commestibili;

il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, concernente il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, numero 495, contenente norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, ad eccezione del primo comma dell'articolo 5;

il decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli da semi;

la legge 11 giugno 1959, n. 450, concernente l'istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina;

l'articolo 1 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare.

Art. 6. — È stato portato da quintali 10 a quintali 20 il quantitativo previsto al sesto rigo del primo comma e al sesto rigo del terzo comma.

Concludendo va osservato che il provvedimento risponde ad esigenze anticongiunturali, aiuta sia pure nei ristretti limiti possibili, il contenimento dei prezzi in un settore

di vasto consumo popolare, soddisfa l'esigenza lungamente sentita dell'abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio d'oliva con la riduzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina adeguandosi al Regolamento CEE 136/66 che all'articolo 34 vieta agli Stati membri — anche indirettamente — di adottare misure tendenti ad aumentare il prezzo degli oli vegetali rispetto al prezzo dell'olio di oliva per garantire lo smercio della produzione nazionale di quest'ultimo. L'abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio d'oliva è quindi impossibile, a norma degli impegni comunitari, senza una riduzione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di semi e sulla margarina: si violerebbe un preciso regolamento e la violazione sarebbe tanto più gra-

ve dal momento che proprio da tale regolamento ed in funzione della liberalizzazione degli scambi, l'olio d'oliva ripete le particolari condizioni di favore, di integrazione di prezzo e di tutela sul mercato dei grassi che mettono i produttori di olio al riparo dalle amare sorprese, che tutti ben ricordiamo, verificatesi prima dell'adozione del Regolamento comunitario.

Ecco perchè assume un particolare significato il parere favorevole espresso su questo provvedimento dalla Giunta degli affari Europei. Non c'è bisogno di aggiungere come il provvedimento sia atteso e quindi sia viva la raccomandazione del relatore ai colleghi di volerlo approvare con cortese premura.

ZUGNO, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)**

SUL DISEGNO DI LEGGE:

« *Abolizione della imposta di fabbricazione sull'olio di oliva* », d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri (86).

10 ottobre 1972

La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, pur riconoscendo la fondatezza del disegno di legge, ritiene di non poter esprimere parere favorevole, in quanto la materia delle imposte di fabbricazione è oggetto della delega concessa al Governo per l'attuazione della riforma tributaria; in tale sede fra l'altro, è prevista anche la soppressione delle imposte di fabbricazione.

F.to COLELLA

SUL DISEGNO DI LEGGE:

« *Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina* » (812).

2 marzo 1973

La Commissione programmazione economica, bilancio e partecipazioni statali, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to COLELLA

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA EUROPEE

SUL DISEGNO DI LEGGE:

« Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina » (812).

9 maggio 1973

La Sottocommissione per i pareri della Giunta per gli affari delle Comunità europee non ha nulla da eccepire, per la parte di sua competenza, all'approvazione del disegno di legge n. 812 concernente la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina, e pertanto esprime parere favorevole a maggioranza.

F.to COPPOLA

DISEGNO DI LEGGE n. 812

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sull'olio estratto dalla sansa di oliva sono soppresse.

La sovrimposta di confine sull'olio di oliva rettificato, sull'olio di sansa di oliva rettificato e sugli oli acidi di oliva di raffinazione importati dall'estero è soppressa.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovrimposta di confine sono stabilite nella misura di lire 200 per quintale di prodotto.

Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero la sovrimposta di confine è stabilita nella misura di lire 250 per quintale di prodotto.

Gli acidi grassi e gli oli acidi di semi importati dall'estero, qualunque sia la loro acidità, sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale.

Le paste di raffinazione di oli di semi importati dall'estero sono soggette al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale, commisurata sulla quantità di olio di semi non combinato in esse contenuto eccedente il 10 per cento.

I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente, sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantità di olio ricavabile determinata analiticamente. Nel caso che i panelli ed i relativi sfarinati, ottenuti per pressione, siano estratti, sotto vigilanza finanziaria, dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi e siano spediti, per l'ulteriore disoleazione con solvente, in altri

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata è dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa con solvente e quella a pressione.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati importati dall'estero sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine nella misura di lire 200 per quintale.

Gli oli di semi parzialmente o totalmente idrogenati preparati nel territorio nazionale con l'impiego di oli di semi per i quali è stata già pagata l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine non sono assoggettati al pagamento del tributo di cui al precedente comma.

I prodotti importati dall'estero contenenti oli di semi sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine sulla quantità fissa di olio prevista dalle note voci della tariffa dei dazi doganali oppure, nei casi non contemplati da dette note, sulla quantità di olio in essi presente da accertarsi mediante analisi eseguita dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

I semi oleosi nonché i panelli e le farine di semi oleosi contenenti il 7 per cento o più di olio, di produzione nazionale o importati dall'estero, se destinati ad uso diverso dalla disoleazione, non sono soggetti al pagamento dell'imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.

Sono soggetti alla disciplina fiscale prevista per i semi oleosi il lentisco e gli altri frutti oleosi diversi dall'oliva da cui si ricavano oli vegetali che si presentano allo stato fluido alla temperatura di 15°.

Sono esclusi dalla suddetta disciplina gli oli vegetali liquidi ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti.

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina diversa da quella destinata esclusivamente a stabilimenti industriali o artigiani per la preparazione di prodotti alimentari e dolcia-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla margarina per il consumo diretto sono stabilite nella misura di lire 1.000 per quintale di prodotto.

(Segue: *Testo del Governo*)

ri sono stabilite nella misura di lire 1.000 per quintale di prodotto.

Art. 4.

Le prescrizioni connesse all'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina, le modalità di accertamento e liquidazione del tributo, le caratteristiche degli oli di semi e della margarina nonchè i vincoli sul deposito e sulla circolazione degli oli di semi e della margarina sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale sono abrogati il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495, contenente norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, il decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi, la legge 11 giugno 1959, n. 450, concernente l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina, la legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Non è soggetta al pagamento dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine di cui al comma precedente la margarina destinata alla fabbricazione di prodotti alimentari presso stabilimenti industriali, laboratori artigiani, pasticcerie, ristoranti e alberghi.

Art. 4.

Le prescrizioni connesse all'applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sulla margarina, alle modalità di accertamento e liquidazione del tributo, alla aggiunta di rivelatori agli oli di semi ed alla margarina nonchè ai vincoli sul deposito e sulla circolazione degli oli di semi e della margarina sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale sono abrogati:

il quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, convertito nella legge 12 maggio 1930, numero 776, concernente disposizioni per la produzione ed il commercio degli oli commestibili;

il decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, concernente il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, numero 495, contenente norme complementari ed integrative delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, ad eccezione del primo comma dell'articolo 5;

il decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769, contenente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;

la legge 11 giugno 1959, n. 450, concernente l'istituzione della imposta di fabbricazione sulla margarina;

(Segue: *Testo del Governo*)

Ogni successiva modificazione alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze di cui al presente articolo deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro.

Art. 5.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del primo e terzo comma del precedente articolo 4 è soggetto alla pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500 mila.

In caso di recidiva la misura della pena pecuniaria è raddoppiata.

Art. 6.

Coloro i quali, fatta eccezione per gli esercenti fabbriche di estrazione dell'olio dalle olive, alle ore 24 del giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge detengono, in quantità superiore a 10 quintali per ciascun prodotto, olio di oliva di pressione commestibile, olio di oliva lampante e olio di oliva lavato, hanno diritto al rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 al quintale.

Coloro i quali alla stessa data detengono, in quantità superiore a 20 quintali per ciascun prodotto, olio di oliva, olio di oliva rettificato, oli acidi ed acidi grassi di oliva hanno diritto al rimborso dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 al quintale.

Coloro i quali alla stessa data detengono, fuori della fabbrica di estrazione dell'olio di sansa di oliva, olio di sansa di oliva greggio, olio di sansa di oliva rettificato, miscele di olio di sansa e di oliva, in quantità superiore a 10 quintali per ciascun prodotto, hanno diritto al rimborso dell'imposta di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'articolo 1 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Coloro i quali, fatta eccezione per gli esercenti fabbriche di estrazione dell'olio dalle olive, alle ore 24 del giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge detengono, in quantità superiore a 20 quintali per ciascun prodotto, olio di oliva di pressione commestibile, olio di oliva lampante e olio di oliva lavato, hanno diritto al rimborso dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 al quintale.

Identico.

Coloro i quali alla stessa data detengono, fuori della fabbrica di estrazione dell'olio di sansa di oliva, olio di sansa di oliva greggio, olio di sansa di oliva rettificato, miscele di olio di sansa e di oliva, in quantità superiore a 20 quintali per ciascun prodotto, hanno diritto al rimborso dell'imposta di

(Segue: *Testo del Governo*)

fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 per quintale di prodotto.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa la restituzione della imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine per gli oli di oliva, per gli oli di sansa di oliva, per le miscele di olio di sansa e di oliva e per gli oli acidi di oliva esportati all'estero.

Art. 7.

Coloro i quali alle ore 24 del giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge detengono, in quantità superiore a 20 quintali per ciascun prodotto, olio di semi greggio, sia tal quale sia contenuto nei semi oleosi, oli di semi raffinati, oli acidi, e acidi grassi di oli di semi, oli di semi parzialmente idrogenati nonchè olio di semi non combinato, contenuto, in quantità superiore al 10 per cento, nelle paste di raffinazione, hanno diritto al rimborso o all'accreditamento della differenza fra la maggiore imposta di fabbricazione o corrispondente sovrimposta di confine pagata e quella stabilita con la presente legge secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge la restituzione dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine sugli oli di semi e sugli oli e acidi grassi di oli di semi esportati all'estero è effettuata nella misura di lire 200 per quintale.

Art. 8.

Per avere diritto ai rimborsi di cui ai precedenti articoli 6 e 7, le ditte interessate devono inoltrare, presentandola a mano o a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denuncia in duplice copia al com-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine nella misura di lire 1.400 per quintale di prodotto.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

petente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicando:

- a) il nominativo o la ragione sociale nonchè la sede dell'avente diritto;
- b) l'esatta ubicazione del magazzino nel quale il prodotto è depositato;
- c) la quantità di prodotto giacente alle ore 24 del giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Inoltre per essere ammessi al beneficio del rimborso i detentori di olio di oliva di pressione commestibile, di olio di oliva lampante e di olio di oliva lavato di cui al precedente articolo 6, primo comma, devono allegare alla denuncia copia delle fatture di acquisto o delle note di consegna dalle quali risulti che il prodotto è stato acquistato in data anteriore ai due mesi precedenti il giorno dell'entrata in vigore della legge.

Coloro che detengono contemporaneamente più prodotti ammessi al beneficio del rimborso devono fare denuncia separata per ciascun prodotto.

Entro cinque giorni dalla data di ricezione della denuncia l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dovrà compiere i necessari accertamenti, con l'ausilio della Guardia di finanza, redigendo apposito verbale, controfirmato anche dall'avente diritto, che sarà trasmesso alla competente Intendenza di finanza.

Art. 9.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 8,5 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, numero 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 86D'INIZIATIVA DEI SENATORI
SCHIETROMA ED ALTRI

—

Articolo unico.

L'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva di pressione commestibile, sull'olio di oliva lampante, sull'olio di oliva lavato e sul-

l'olio estratto dalla sansa di oliva e le relative norme fiscali di applicazione di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abolite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Parimenti viene abolita la sovrimposta di confine riscossa sugli stessi prodotti all'atto dell'introduzione nel territorio nazionale, nonchè sui sottoprodotti della raffinazione dell'olio di oliva e dell'olio di sansa di oliva.